



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA N. DEL 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai
Sigg. Magistrati:

1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel.

-

2. ANFOSSI dott.ssa Sofia - giudice

-

3. CARRA dott. Alessandro - giudice

-

ha emesso la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo
generale affari contenziosi al n. 6692/2017 R.G.

T R A

PR , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Maldera come da mandato in calce al ricorso introduttivo

- ATTORE -

E

ZL , rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Montedoro come da mandato a margine della comparsa di
costituzione

- CONVENUTA -

N O N C H E'

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari

- INTERVENUTO -



OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza definitiva.

CONCLUSIONI: All'udienza del 17/4/2023 la causa veniva assegnata definitivamente a sentenza sulle conclusioni declinate a verbale dai procuratori delle parti, ai quali venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. rassegnava le sue conclusioni definitive con propria nota del 27/4/2023.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto a ruolo il 14/4/2017 PR chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Modugno con ZL l' 1999, dal quale erano nati due figli: CM (il X '2005) e S (il X 2009).

Deducava che con decreto del 10/1/2014 il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione personale disponendo l'affidamento condiviso dei minori con collocamento preferenziale presso la madre nella casa coniugale, che veniva a lei assegnata, la regolamentazione del suo diritto di visita, l'onere a suo carico di versare per intero la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e di contribuire al mantenimento della prole versando complessivamente a sua moglie la somma di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aggiungeva che la sua condizione economica era peggiorata perché, oltre a pagare la rata del mutuo di circa € 900,00 mensili, sosteneva l'esborso di circa € 300,00 per la locazione dell'immobile di servizio nel quale viveva sicché, a fronte di uno stipendio medio di € 2.400,00/2.500,00 mensili, sottratte tutte le spese che sosteneva, gli restavano solo € 500,00 per far fronte alle sue necessità personali.



Conclusivamente, quindi, chiedeva la riduzione ad € 300,00 per ciascun figlio del contributo posto a suo carico per il loro mantenimento, con conferma delle altre condizioni della separazione.

Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio ZL la quale, mentre non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti deducendo che nulla era cambiato rispetto all'epoca della separazione perché tutti gli esborsi sostenuti da suo marito erano prevedibili fin da allora, mentre erano aumentate le esigenze di vita e di spesa dei suoi figli. Chiedeva, quindi, la conferma delle condizioni della separazione con l'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 500,00 per ciascun figlio e la riduzione a dieci giorni del periodo continuativo estivo che il padre avrebbe dovuto trascorrere con i minori.

All'udienza del 7/2/2018, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava e con ordinanza resa in data 28/2/2018 confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnando i termini per il deposito delle rispettive memorie integrative.

Emessa in data 24/7/2019 la sentenza parziale sullo *status*, dopo alcuni rinvii, transitata sul ruolo del Presidente, all'udienza del 17/4/2023 la causa veniva riservata definitivamente a sentenza sulle conclusioni declinate a verbale dai procuratori delle parti; il P.M. rassegnava le sue definitive conclusioni con nota del 27/4/2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale, l'unica questione ancora



controversa resta quella relativa alla misura del contributo paterno al mantenimento dei suoi figli, che l'attore ha chiesto di fissare nella somma complessiva di € 900,00 mensili, con assegno unico universale al 50% tra i genitori, e la convenuta invece di aumentare ad € 1.150,00 mensili, con diritto a percepire integralmente l'assegno unico universale per la prole.

Ciò perché non vi è contestazione tra le parti sugli altri punti che riguardano l'affidamento condiviso dell'unico figlio ancora minorenni della coppia, il secondogenito, il suo collocamento preferenziale presso la madre, cui resta assegnata la casa coniugale, e le modalità ed i tempi di esercizio del diritto di visita paterno.

2.- Preliminarmente vanno revocate le statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale del 28/2/2018, merché richiamo alle condizioni concordate tra i coniugi in sede separativa, relativamente alla primogenita della coppia, CM , divenuta maggiorenne nelle more.

3.- E' risaputo che il contributo minimo necessario per far fronte ai bisogni dei figli non va parametrato al solo obbligo alimentare, ma deve estendersi anche alla valutazione "...dell'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; inoltre la capacità contributiva va determinata tenendo conto "...secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto delle sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19/03/2002, n. 3974 e numerose altre successive di analogo



tenore) e, quindi, anche del "complesso patrimoniale di ognuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o di utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5/4/2001 n. 5063).

4.- Poste queste premesse, il contributo paterno al mantenimento dei figli della coppia va aumentato dal corrente mese di luglio ad € 1.000,00, somma che il Tribunale ritiene congrua, per tre ordini di ragioni.

4.1.- Innanzi tutto, tale aumento si giustifica alla luce del costante indirizzo della Suprema Corte secondo cui "...le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351; Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014 e, più di recente, anche Cass. Civ., Sez. I[^], n. 13664/2022 e n. 11724/2023); e, nel caso di specie, il contributo paterno in favore dei suoi figli venne fissato in € 700,00 mensili con il decreto di omologa della separazione tra i coniugi risalente a nove anni or sono, quando la primogenita della coppia aveva 9 anni e il secondogenito 5, mentre ora CM ne ha appena compiuti 18 e S 14.

4.2.- In secondo luogo perché l'attore gode di un reddito netto annuo (v. mod 730 del 2021) di € 50.000,00 netti, pari ad un appannaggio mensile appena inferiore ad €



4.000,00 circa (il P ha prodotto le sue buste paga che indicano uno stipendio mensile di €3.600,00 circa per tredici mensilità), ed ha migliorato le sue complessive condizioni economiche in conseguenza delle promozioni conseguite nelle more, dapprima a Maggiore e più di recente a Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare.

Sebbene dal suo reddito vada sottratto l'importo della rata del mutuo di € 900,00 ed il canone di € 300,00 che versa per la locazione dell'immobile di servizio nel quale abita, egli è ben in grado di contribuire al mantenimento dei suoi figli nella misura innanzi indicata, tenendo anche conto che è proprietario esclusivo della ex casa coniugale, tuttora assegnata nell'interesse della prole a sua moglie - che, quindi, gode di un sensibile risparmio di spesa, pari quanto meno al canone locativo per immobili aventi analoghe caratteristiche (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/02/2006, n. 4203, Cass. Civ., 28/12/2010 n. 26197, Corte di Appello Perugia, 02/11/2011 n. 525 e, più di recente, anche Cass. Civ., n. 25420/2015).

4.3.- In terzo luogo perché l'assegno unico universale competerà in via esclusiva al genitore collocatario prevalente della prole, che potrà richiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra loro.

5.- Le spese di giudizio possono essere compensate integralmente in considerazione del sostanziale accordo tra le parti sia sull'affidamento che sul regime delle visite padre/figlio e della reciproca soccombenza in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della prole.

6.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P. Q. M.



Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 14/4/2017 da PR nei confronti di ZL, così provvede:

1. revoca le statuizioni personali della separazione relative alla primogenita della coppia, divenuta maggiorenne nelle more;
2. aumenta dal corrente mese di luglio ad € 1.000,00 il contributo paterno in favore dei suoi figli;
3. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre collocataria prevalente della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
4. conferma, nel resto, le altre statuizioni dettate con l'ordinanza presidenziale del 28/2/2018;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bari, l'11/7/2023 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.

Il Presidente est.
Saverio U. de Simone

